



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0008893 P-4.22.1
del 22/09/2014



Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo). COM (2014) 457.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Roma.

All' Ufficio legislativo

Nucleo di valutazione degli
atti dell'Unione europea

SEDE

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) - COM (2014) 457 - Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, L. n. 234/2012.

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, la relazione indicata in oggetto, predisposta dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il Capo Dipartimento
Dott. Luca Bianchi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM
(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) - COM (2014) 457

Atto comunitario – Finalità e contesto

La proposta è volta a recepire nel diritto dell'Unione una serie di misure adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) in occasione delle sessioni annuali del 2011, 2012 e 2013. La CGPM è un'organizzazione regionale di gestione della pesca istituita a norma dell'articolo XIV dello Statuto della FAO: il suo obiettivo principale è promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.

La proposta contiene misure tecniche per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso, la riduzione delle catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine e cetacei e la conservazione di foche monache, squali e razze nella zona cui si applica l'accordo CGPM.

La proposta recepisce inoltre nel diritto dell'Unione una serie di misure applicabili alla pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico.

A – Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione e la base legale è da individuarsi nell'art. 43(2) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea.

Tale proposta di regolamento si pone in linea anche con il principio di sussidiarietà, in quanto rientra nella esclusiva competenza dell'Unione Europea, nonché con il principio di proporzionalità. Infatti, il testo proposto garantirà il recepimento delle pertinenti misure della CGPM nel diritto dell'Unione limitandosi a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito. Inoltre, il contenuto e la forma dello strumento prescelto dalla Commissione Europea sono in rapporto con la finalità perseguita: i Regolamenti di base devono essere emendati con altro Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio.

B – Valutazione del progetto

Le disposizioni contenute nel progetto normativo possono ritenersi parzialmente conformi all'interesse nazionale.

Occorre premettere che le misure previste nella proposta di Regolamento sono state adottate, in seno alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), da tutti i paesi mediterranei contraenti nonché dall'Unione europea, di cui la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti.

In tale contesto, le misure previste nella presente proposta di Regolamento, sono già state favorevolmente valutate dall'Italia in occasione delle sessioni annuali del 2011, 2012 e 2013 della CGPM. Appare dunque evidente come la proposta di regolamento in esame faciliti in linea generale l'ottemperanza a tali prescrizioni.

Tuttavia, per quanto concerne le misure tecniche per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso, appare opportuno rappresentare che la raccomandazione GFCM/35/2011/2, al paragrafo 3, lettera e), prevede che, nell'ambito di campagne scientifiche sperimentali, l'utilizzo di ROV possa essere autorizzato, in deroga a quanto stabilito, non solo per l'osservazione ma anche per la raccolta del corallo rosso. Tale autorizzazione, evidentemente soggetta alla vigilanza degli istituti di ricerca nazionali e/o in collaborazione con organismi internazionali, nazionali, nonché con ogni altro *stakeholder* rilevante, può essere rilasciata nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale e nel corso di un periodo di tempo limitato che non si estenda oltre il 2015.

Ciò detto, nella proposta di regolamento la citata deroga, prevista al paragrafo 3, lettera e), non risulta menzionata e, pertanto, sembrerebbe pregiudicata la facoltà dei paesi membri, di autorizzare ancora per tutto il 2015, la raccolta di corallo rosso, per fini scientifici, mediante ROV.

Infine, appare opportuno rappresentare che la proposta di regolamento in esame prevede nuove deleghe a favore della Commissione UE, in materia di raccolta dati, trasmissione delle informazioni e di gestione delle deroghe, che attualmente sono in capo ai singoli Stati membri.

C – Valutazione d'impatto

Per quanto concerne la questione inerente l'impatto finanziario della normativa *de qua*, è presumibile che l'introduzione di nuove misure tecniche per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso, la riduzione delle catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine e cetacei e la conservazione di foche monache, squali e razze nella zona cui si applica l'accordo CGPM, nonché una serie di misure applicabili alla pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico, comportino la necessità di prevedere un piano nazionale operativo di controllo che, nel riassetto e nell'impiego delle risorse umane e dei mezzi operativi, determinerà sicuramente un costo finanziario di esercizio, tuttavia al momento non valutabile.